



Deliberazione n. 9 del 23 febbraio 2024

Oggetto: Comune di *** - Proposta di archiviazione per la violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 - Segnalazione del consigliere ***** concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000**

Il giorno 23 febbraio 2024, alle ore 9.00, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
SERGIO NUVOLI	Presidente	X		
GRAZIANO CESARACCIO	Componente	X		
ALESSANDRO BALZANI	Componente	X		
MARIA STELLA LOCCI	Componente	X		

Presiede la seduta, il Presidente Sergio Nuvoli ed assiste, con funzioni di segretario, la dott.ssa Noemi Atzei.

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante *“Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”*;

VISTA la legge n. 28/2000 recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;

VISTA la delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”*,

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell'11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 25 febbraio 2024;

VISTA la nota prot. n. 1336 del 21 febbraio 2024 con la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione servizi media - Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale, ha trasmesso la segnalazione, per altro già pervenuta a questo Comitato, del consigliere comunale ***** nei confronti del Comune di ***** , in quanto, *“in diverse occasioni l'Amministrazione comunale di ***** , [...], ha convocato eventi pubblici di coinvolgimento delle associazioni e/o cittadini per conferimento di premi durante il periodo elettorale” e che “È recente la convocazione dell'Assessore alla cultura di un incontro pubblico previsto per domani ** febbraio ore *** in sede comunale per programmare le attività culturali 2024”*.

VISTA la nota prot. n. n. 1337 del 21 febbraio 2024, con la quale il Corecom ha instaurato il contraddittorio con il Sindaco del Comune di ***** , assegnando un termine di 24 ore dalla ricezione della contestazione medesima per la presentazione delle relative controdeduzioni;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di ***** non ha fatto pervenire nel termine delle 24 ore le controdeduzioni richieste;

ESAMINATA la segnalazione e la documentazione allegata;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L. n. 28/2000 che testualmente sancisce: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, che:

- al comma 4, chiarisce come siano considerate *“attività di informazione e di comunicazione istituzionale”* quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: *“a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”*;

- al comma 5, precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: *“... sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi”*

pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO che la segnalazione, invero generica ed imprecisa, fa riferimento ad *“eventi pubblici di coinvolgimento delle associazioni e/o cittadini per conferimento di premi durante il periodo elettorale”* e *“ad un incontro pubblico ... in sede comunale per programmare le attività culturali 2024”* e reca in allegato un messaggio ed una locandina senza offrire alcun elemento in merito alle modalità di veicolazione dei medesimi;

DATO ATTO che non risultano accertate forme di trasmissione della locandina e del messaggio in questione;

EVIDENZIATO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione e veicolazione attraverso mezzi di comunicazione di massa da parte degli Enti e non ai singoli eventi dai medesimi enti posti in essere;

RITENUTO pertanto che le iniziative segnalate esulino dall'ambito di applicazione del citato art. 9 della legge n. 28 del 2000; *all'unanimità*

DELIBERA

- di proporre l'archiviazione degli atti rimettendo all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ogni ed ulteriore valutazione;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il segretario

Il Presidente

dott.ssa Noemi Atzei

dott. Sergio Nuvoli